

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1327**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CASTELLI, LEONI, DIVINA, GABANA,  
CALDEROLI, STEFANI, FRANCO Paolo, POLLEDRI, FRUSCIO,  
DAVICO, STIFFONI e GALLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2007

---

Delega al Governo per la nomina elettiva dei giudici di pace

---

ONOREVOLI SENATORI. - Accanto ad una magistratura reclutata per concorso e parte di un rapporto di pubblico impiego, l'ordinamento italiano ammette l'ipotesi di magistrati onorari, con nomina anche elettiva (articolo 106, comma 2 della Costituzione). Tale ipotesi, voluta nell'ordinamento italiano sino a poco tempo fa come eccezionale, sulla base di una recente evoluzione legislativa, ispirata ai pesanti carichi giudiziari (giudici aggregati onorari, affidati alle cosiddette sezioni stralcio, giudici onorari affidati a funzioni analoghe a quelle attribuite alla magistratura professionale e, infine, giudici di pace, a cui sono attribuite funzioni giurisdizionali minori) ha acquisito caratteri di sempre maggiore diffusione. Tuttavia il consistente reclutamento di giudici onorari non si è ispirato al modello anglosassone e nord americano di giudici eletti dalla società civile (pur ammessi appunto dal secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione), trattandosi di giudici scelti dallo Stato e nominati dal Consiglio superiore della magistratura, attingendo nell'ambito di soggetti qualificati per la professione esercitata dalle particolari competenze nell'ambito giuridico. Il presente disegno di legge propone la nomina elettiva dei giudici di pace nella convinzione della necessità che la giustizia diventi sempre più vicina ed accessibile ai cittadini. Più in particolare, esso è finalizzato a consentire una presenza adeguata, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, di giudici laici ed un effi-

ciente funzionamento delle strutture al fine di poter assicurare ai cittadini uguali opportunità di giustizia. La legge 21 novembre 1991, n. 374, ha istituito nell'ordinamento giudiziario italiano il giudice di pace, in qualità di magistrato onorario, per sostituire il giudice conciliatore ed assorbire parte delle competenze del pretore. Successivamente la figura del giudice di pace è andata assumendo un ruolo crescente, al punto che oggi il suo contributo è indispensabile al funzionamento della giustizia italiana e a garantire, principalmente, una rapida risposta alle richieste di giustizia in materia civile e per favorire un accesso più esteso ai meccanismi conciliativi in materia penale. In base a quanto detto, risulta evidente come sia opportuno che la sua figura abbia l'autorità di colui che, moralmente e socialmente, sia ritenuto legittimato a rappresentare una comunità, ad essa più vicino psicologicamente e nei confronti della stessa responsabile. Proprio nell'amministrazione della così detta giustizia «bagatellare» - ma non solo e non necessariamente «minore» - riteniamo che proporre una forma di partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia rappresenti una concreta applicazione di principi costituzionali cui si è fatto cenno, in corrispondenza delle peculiari tradizioni di ogni comunità. Riteniamo che la nomina elettiva dei giudici di pace possa contribuire in futuro alla realizzazione di un servizio adeguato ed efficiente in un settore così importante per lo sviluppo di una società moderna.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere la nomina elettiva dei giudici di pace con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che i giudici di pace siano eletti, nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello, a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto;

*b)* prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei giudici di pace da eleggere sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;

*c)* prevedere che i candidati abbiano un'età non inferiore ai cinquanta anni e non superiore ai sessantacinque anni, ed essere in possesso degli altri requisiti dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374;

*d)* prevedere che la dichiarazione di presentazione delle candidature sia effettuata presso l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello nel cui distretto si dichiara di volere esercitare le funzioni e che si possa presentare la candidatura in non più di un distretto e per non più di una funzione;

*e)* prevedere che l'ufficio elettorale, costituito presso ciascuna corte di appello, verifichi i requisiti di eleggibilità dei candidati;

*f)* prevedere che la votazione avvenga su una unica scheda recante, entro appositi rettangoli, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché la qualifica dei candidati e che l'elettore esprima il suo voto

tracciando un segno sul rettangolo contenente l'indicazione del candidato;

*g)* prevedere che abbiano diritto di voto i cittadini italiani che abbiano superato il diciottesimo anno di età;

*h)* prevedere che risultino eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti;

*i)* prevedere che l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello proceda alla proclamazione degli eletti, previa verifica dei loro poteri, adottando i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e che avverso le decisioni rese sia proponibile ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria;

*l)* prevedere che, in ipotesi di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del magistrato eletto, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista nel relativo distretto;

*m)* prevedere che la carica elettiva abbia una durata di cinque anni;

*n)* prevedere che le elezioni si tengano contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, salva la indizione di elezioni autonome, per l'ipotesi di diversa scadenza dei rispettivi mandati degli eletti;

*o)* prevedere che i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge continuino a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza e siano prorogati sino all'avvenuta proclamazione degli eletti nel relativo distretto di appartenenza.